



ASSOCIAZIONE
ALUMNI
SCUOLA GALILEIANA

Statuto

Aggiornato all'Assemblea dei Soci del 16.12.2023



Statuto dell'Associazione Alumni della Scuola Galileiana di
Studi Superiori ETS

Sede in Padova, Via San Massimo 33, 35131

C.F. 92237630287

P. IVA: 05130870289

Versione adottata in assemblea dei soci il 16 dicembre
2023

La presente è una riproduzione grafica dello statuto
originale, regolarmente depositato in Agenzia delle
Entrate. In caso di difformità, la copia depositata in
Agenzia delle Entrate è l'unica da considerarsi con valore
legale.



ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita l'Associazione denominata "Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori", avente natura giuridica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS").
2. L'Associazione utilizzerà l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale in Padova presso il Collegio Morgagni, Via San Massimo 33, 35131.
4. Con delibera del Consiglio di Amministrazione e senza bisogno di modifiche statutarie, la sede dell'Associazione potrà essere spostata altrove e potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, ecc. oppure potrà essere eletto domicilio speciale, ai fini di corrispondenza, presso il domicilio del Presidente pro tempore. Delle delibere consiliari aventi l'oggetto di cui sopra sarà data comunicazione agli Associati, agli Studenti, ai Membri Onorari, ai Sostenitori e a tutti i membri degli organi dell'Associazione ("Organi") e sarà data pubblicità ai sensi di Legge.
5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - ALUMNI

1. Ai sensi dello statuto si intendono Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova (di seguito anche "Scuola") coloro che, alternativamente:
 - 1.1. hanno compiuto un intero ciclo di

formazione all'interno della Scuola nel rispetto dei requisiti previsti, anche se non hanno sostenuto l'esame finale;

- 1.2. sono stati ammessi almeno al secondo anno di corso della Scuola e non risultano esserne studenti al momento della richiesta di adesione all'Associazione.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita con l'obiettivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nello sviluppo dei legami di solidarietà e delle sinergie culturali fra gli Alumni, nonché fra gli allievi, i docenti e le istituzioni della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova e dell'Università degli studi di Padova a beneficio dell'intera collettività – e in particolare degli studenti delle scuole primarie e secondarie, degli studenti universitari, dei giovani laureati e dei giovani che si avvicinano al mondo del lavoro – fra l'altro promuovendo, sviluppando e diffondendo la cultura, la ricerca scientifica, l'istruzione, la formazione e l'occupazione giovanile.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
 - 2.1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) CTS);
in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà promuovere,



sostenere o realizzare:

- a. attività di formazione e consulenza, anche mediante l'organizzazione di corsi, seminari, lezioni, convegni, dibattiti, tavole rotonde, meeting one to one;
 - b. percorsi e attività di mentoring e tutoring rivolti a studenti universitari o giovani nelle fasi iniziali del loro percorso nel mondo del lavoro;
 - c. festival culturali multidisciplinari;
 - d. summer school dedicate ai ragazzi delle scuole superiori, con finalità di formazione e orientamento universitario;
 - e. canali di scambio e di formazione di studenti e giovani laureati presso aziende, ordini professionali, enti di ricerca, enti locali e governativi, italiani o stranieri;
- 2.2. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 co. 1 lett. h) CTS);
in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà:
- a. promuovere, realizzare o divulgare ricerche scientifiche, pubblicando o diffondendo i risultati delle stesse;
- 2.3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. i) CTS);
in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà:
- a. sostenere o realizzare eventi e attività culturali di ogni tipo,

mettendo in comunicazione la pluralità dei saperi nel contesto del dibattito internazionale e coinvolgendo eminenti personalità o studiosi nel mondo della cultura e della scienza;

- b. promuovere, sostenere o realizzare studi, ricerche o attività culturali volti ad approfondire e divulgare le questioni che interessano il mondo dell'istruzione e della ricerca, nei suoi vari gradi e nei suoi rapporti con la società, anche in relazione al problema della formazione di eccellenza;
- 2.4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 co. 1 lett. l) CTS);
in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà:
- a. promuovere, sostenere o realizzare corsi, lezioni, seminari, attività di tutoring o mentoring destinati ai ragazzi delle scuole superiori;
- 2.5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. u) CTS);
in tale ambito, tra l'altro, l'Associazione potrà:
- a. sostenere le attività di interesse generale nell'ambito delle quali opera direttamente;



- b. istituire ed erogare borse di studio;
3. Nell'ambito di tutte le attività di interesse generale sopraelencate, l'Associazione potrà:
- 3.1. partecipare a concorsi o bandi di qualsiasi tipo, indetti da soggetti privati o pubblici, territoriali, nazionali o stranieri, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali;
- 3.2. costituire, aderire, partecipare, operare in coordinamento, collaborare direttamente ad organismi, unioni, consorzi, fondazioni, associazioni, società enti in genere – siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, pubblici o privati – che si prefiggono scopi analoghi, simili o comunque coerenti con quelli dell'Associazione, comprese scuole, università, istituti di ricerca.
4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente - anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite – fra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 4.1. stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti di ogni tipo, pubblici e privati, italiani e stranieri;
- 4.2. ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi

comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.

5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, con qualsiasi modalità, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni di Legge.
6. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in favore dell'Associazione in modo non occasionale.

ART. 4 - ASSOCIATI

1. Sono Associati dell'Associazione gli Alumni che condividano gli scopi dell'Associazione e la cui richiesta di adesione sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'ammissione non è sottoposta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche dei richiedenti o a discriminazioni di alcuna natura.
3. La deliberazione circa l'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel Libro Associati. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e l'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che si pronuncia



in merito entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricorso.

4. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea, di candidarsi e poter essere eletti alle cariche sociali, di essere informati e partecipare alle attività associative.
6. Tutti gli Associati sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi, comprese quelle eventualmente riguardanti il versamento della quota associativa annuale o di altri contributi.
7. La qualifica di Associato viene persa per:
 - 7.1. recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di 3 (tre) mesi;
 - 7.2. esclusione che può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata approvata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio in carica, nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima, come, a titolo esemplificativo, la partecipazione ad organismi aventi scopi contrari e/o inconciliabili con quelli dell'Associazione; la delibera di esclusione è efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione all'interessato salvo il caso in cui, entro quel termine,

l'interessato faccia ricorso al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia in merito entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricorso; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri;

- 7.3. decadenza nel caso di morte, interdizione o inabilitazione; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.
8. La partecipazione dell'Associato non è trasferibile per atto tra vivi e né mortis causa.
9. Le quote associative ed ogni altro contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e l'Associato receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
10. La perdita della qualità di Associato comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

ART. 5 - STUDENTI, MEMBRI ONORARI E SOSTENITORI

1. Possono inoltre partecipare all'Associazione:
 - 1.1. in qualità di Studenti, gli allievi regolarmente iscritti al loro quarto o quinto anno presso la Scuola e la cui richiesta di adesione sia accolta dal Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2. in qualità di Membri Onorari, eminenti personalità nel mondo della cultura e della scienza che accettino l'invito del Consiglio di Amministrazione, su proposta del



Presidente, previo parere positivo dell'Assemblea, a diventare Membri Onorari dell'Associazione.

- 1.3. in qualità di Sostenitori, persone fisiche, italiane o straniere, ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi o meno scopo di lucro e aventi o meno personalità giuridica, che, condividendo le finalità dell'Associazione si impegnino a sostenerne le attività con contributi in denaro o in natura o prestazioni professionali di specifico rilievo per le finalità dell'Associazione, nella misura minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione e la cui richiesta di ammissione sia accolta dal Consiglio di Amministrazione o che accettino l'invito, stabilito per delibera del Consiglio, a diventare Sostenitori. Nei riguardi dell'Associazione, i Sostenitori diversi dalle persone fisiche s'intenderanno rappresentati dal loro legale rappresentante o persona da quest'ultimo delegata.
2. Gli Studenti, i Membri Onorari e i Sostenitori non acquistano la qualifica di Associati, non sono tenuti al pagamento della quota associativa né hanno diritto di voto in Assemblea o di candidarsi e poter essere eletti alle cariche sociali. Hanno tuttavia diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, di essere informati sulle attività associative e, nei casi e modi in cui ciò sia ragionevole, di parteciparvi.
3. Gli Studenti, i Membri Onorari e i Sostenitori sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi.
4. La qualifica di Studente, Membro

Onorario e Sostenitore viene persa per:

- 4.1. decadenza nel caso di perdita dei requisiti iniziali di ammissione, nonché nel caso di morte, interdizione o inabilitazione – per le persone fisiche – e in caso di estinzione, scioglimento o di sottoposizione a procedure concorsuali e/o liquidatorie – per gli enti; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione;
- 4.2. recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi;
- 4.3. esclusione, che può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima e/o che compromettano irreparabilmente il rapporto di fiducia e stima fra l'Associazione e l'interessato.
5. La qualifica di Studente, Membro Onorario e Sostenitore non è trasferibile per atto tra vivi né mortis causa.
6. Le qualifiche di Studente, Membro Onorario e Sostenitore sono incompatibili fra loro e con quella di Associato, sulla quale prevalgono. La qualifica di Studente prevale anche su quelle di Membro Onorario e Sostenitore.
7. Ogni contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e lo Studente,



il Membro Onorario e il Sostenitore receduto, escluso o decaduto così come i loro eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 - ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - 1.1. l'Assemblea;
 - 1.2. il Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3. il Presidente;
 - 1.4. i Vicepresidenti;
 - 1.5. il Segretario;
 - 1.6. il Tesoriere;
 - 1.7. il Collegio dei Probiviri;
 - 1.8. l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (eventuali).

ART. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche tutti gli Studenti, i Membri Onorari e i Sostenitori.
3. L'Assemblea è convocata con avviso spedito a tutti gli Associati per lo meno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 48 (quarantotto) ore di preavviso. L'avviso di convocazione è altresì trasmesso nei medesimi termini a tutti gli Studenti, i Membri Onorari, i Sostenitori e i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 2 (due) ore di distanza dalla prima.

5. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità l'Assemblea si considera validamente riunita se sono presenti tutti gli Associati, tutti gli Studenti, tutti i Membri Onorari, tutti i Sostenitori e tutti i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati e nessuno si opponga alla discussione.

6. Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale e all'estero e/o in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

6.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

6.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

6.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel



luogo in cui si trova chi la presiede. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota.

7. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo, del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nei casi di sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età che sia presente alla riunione o, in assenza, dall'Associato più anziano di età, diverso dal Segretario, che sia presente alla riunione.

9. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente, la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, la relazione sulle linee di sviluppo dell'attività associativa e, eventualmente, il bilancio sociale per l'anno precedente.

10. L'Assemblea:

10.1. approva entro il 25 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo per l'anno precedente, la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, la relazione sulle linee di sviluppo dell'attività associativa e, eventualmente, il bilancio sociale per l'anno precedente;

10.2. elegge, fra gli Associati, il Presidente, e su proposta di quest'ultimo, il Consiglio di Amministrazione, individuando fra i Consiglieri uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;

10.3. elegge, fra gli Associati, i membri del Collegio dei Proviviri;

10.4. nomina, eventualmente, l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione;

10.5. revoca, per giusta causa, i membri degli Organi;

10.6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

10.7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

10.8. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;

10.9. delibera sul compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;

10.10. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

10.11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

11. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, l'adunanza dell'Assemblea:

11.1. è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

11.2. delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

12. Le deliberazioni di cui ai punti 7.10.5, 7.10.6, 7.10.8, sono approvate con l'intervento di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati ed il voto



favorevole della maggioranza dei presenti.

13. Le deliberazioni di cui ai punti 7.10.9 e 7.10.10 sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.
14. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe, se il numero di Associati è inferiore a 500 (cinquecento), o di 5 (cinque) deleghe se il numero di Associati non è inferiore a 500 (cinquecento).
15. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal Segretario o, nei casi di sua assenza, dal soggetto verbalizzante individuato all'uopo da chi presiede la riunione, sottoscritto da questi e da chi presiede la riunione e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Nel caso di verbalizzazione per atto pubblico, le funzioni del segretario sono svolte dal Notaio

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a 8 (otto) e non superiore a 20 (venti), stabilito di volta in volta dall'Assemblea all'atto della nomina, scelti fra gli Associati, su proposta del Presidente. L'Assemblea, nel corso del mandato del Consiglio, su proposta del Presidente, può integrare il Consiglio di Amministrazione nominando ulteriori Consiglieri – nel rispetto del limite massimo complessivo di cui al primo periodo del presente

punto – i quali rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio che vanno ad integrare.

2. Sono incompatibili con la nomina a Consigliere la sottoposizione a procedura concorsuale e la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
3. Al momento della nomina del Consiglio, l'Assemblea, su proposta del Presidente, individua fra i Consiglieri, uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.
5. I Consiglieri possono cessare dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa o decadenza – accertata con delibera del Consiglio – in caso di perdita della qualifica di Associato, di sottoposizione a procedura concorsuale, di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio per oltre 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione.
6. Nel caso in cui, cessando anticipatamente dalla carica uno o più Consiglieri, ne rimangano in carica almeno 8 (otto) oltre al Presidente ed almeno la maggioranza di quelli nominati dall'Assemblea, il Consiglio potrà continuare ad operare con numero di Consiglieri ridotto sino alla riunione della successiva Assemblea che provvederà a deliberare, su proposta del Presidente, se ridurre il numero dei Consiglieri in carica o se procedere alla sostituzione di quelli anticipatamente



cessati, nominando nuovi Consiglieri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio attualmente in carica. Nel caso in cui cessando anticipatamente dalla carica uno o più Consiglieri ne rimangano in carica meno di 8 (otto) oltre al Presidente o meno della maggioranza di quelli nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e continuerà ad operare in prorogatio sino alla successiva riunione dell'Assemblea che dovrà essere convocata prontamente per la nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dallo Statuto all'Assemblea o ad altri Organi.
8. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, ha i seguenti poteri:
 - 8.1. approva, entro il 25 maggio di ogni anno, il progetto di bilancio per l'anno precedente, la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, la relazione sulle linee di sviluppo dell'attività associativa e, eventualmente, il bilancio sociale per l'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - 8.2. approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il preventivo finanziario per l'anno venturo;
 - 8.3. delibera sulle domande di ammissione di Associati, degli Studenti e dei Sostenitori a partecipare all'Associazione;
 - 8.4. adotta eventuali regolamenti;
 - 8.5. stabilisce l'ammontare

dell'eventuale quota associativa annua e di altri contributi eventualmente necessari al funzionamento dell'Associazione, con delibera presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio in carica;

- 8.6. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.
9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo o di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e comunque non meno di 2 (due) volte l'anno per la discussione rispettivamente del preventivo finanziario e del progetto di bilancio. Viene convocato con avviso spedito ad ognuno dei membri del Consiglio nonché ad ognuno dei membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, con indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
10. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione del Consiglio, nonché l'ordine del giorno.
11. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità, il Consiglio si considera validamente riunito se sono presenti il Presidente, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati e nessuno si opponga alla discussione.



12. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- 12.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - 12.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - 12.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, nei casi di sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età che sia presente alla riunione o, in assenza, dal Consigliere più anziano di età, diverso dal Segretario, che sia presente alla riunione
14. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale redatto dal Segretario o, nei casi di sua assenza, dal soggetto verbalizzante individuato all'uopo da chi presiede la riunione, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
15. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
16. Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Segretario, al Tesoriere e/o ad altri Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per Legge. I delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.
17. Il Consiglio può costituire al proprio interno commissioni, temporanee o permanenti, aventi specifici compiti e poteri stabiliti di volta in volta.
18. Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
19. Il Consiglio può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.
20. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, su iniziativa di uno o più membri del Consiglio i quali trasmettono, con qualsiasi strumento anche telematico, a tutti gli altri membri del Consiglio una proposta scritta di deliberazione da cui risultino con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni della proposta, quanto necessario per assumere una determinazione in merito, nonché l'esatto testo della delibera proposta e il termine, da 7 (sette) a 30 (trenta) giorni, entro il quale la risposta deve



essere trasmessa per iscritto al Presidente con qualsiasi strumento anche telematico. La data di ricezione della proposta deve essere comunicata prontamente al Presidente dai membri del Consiglio proponenti. La risposta deve essere inviata al Presidente, apposta in calce alla proposta ricevuta e deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine indicato nella proposta viene considerata come un'astensione. Il Presidente raccoglie le consultazioni ricevute e comunica i risultati a tutti i membri del Consiglio, indicando: (i) i membri del Consiglio favorevoli, contrari o astenuti; (ii) le date in cui sono pervenute la proposta ai membri del Consiglio e le risposte degli stessi al Presidente; (iii) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi i membri del Consiglio. Le decisioni assunte con consultazione scritta sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio in carica, fatte salve le decisioni per le quali lo Statuto non preveda un maggiore consenso. Le decisioni assumono la data dell'ultima risposta pervenuta nel termine prescritto.

ART. 9 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea fra gli Associati candidati e, contestualmente alla propria candidatura, propone all'Assemblea i nominativi dei Consiglieri, indicando anche fra loro i nominativi per le cariche di Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che presiede ed è rieleggibile, ma non può ricoprire la carica per più di 2 (due) mandati consecutivi.
3. Il Presidente può cessare anticipatamente dalla carica per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa o decadenza – accertata con delibera del Consiglio – in caso di perdita della qualifica di Associato, di sottoposizione a procedura concorsuale, di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio per oltre 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione.
4. In ogni caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e continua ad operare in prorogatio sino alla successiva riunione dell'Assemblea che dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni per la nomina di un nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine dell'Associazione e dunque cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero.
6. Il Presidente, oltre a quant'altro previsto nello Statuto:
 - 6.1. presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
 - 6.2. sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea, e ne segue



lo stato di avanzamento;

6.3. cura l'esecuzione delle delibere degli Organi;

6.4. in caso di necessità ed urgenza, assume le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione anche in mancanza di delega ai sensi del punto 8.16 che precede, o fuori dai limiti della stessa, convocando contestualmente il Consiglio di Amministrazione perché proceda alla ratifica di tali delibere.

7. In ogni caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia del Presidente, le sue veci saranno fatte dal Vicepresidente più anziano di età che non sia assente, impedito o ingiustificatamente inerte o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età. La firma del Vicepresidente è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 10 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea individua fra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. Il Segretario si occupa della verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, della ricezione della corrispondenza destinata all'Associazione e all'inoltro della stessa agli Organi competenti o interessati.

3. Il Tesoriere si occupa di tenere e aggiornare i libri contabili con scritture che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni realizzate nel

periodo di gestione e di predisporre le bozze del progetto di bilancio ed eventualmente del bilancio sociale dell'Associazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Tesoriere, sotto la propria responsabilità, può avvalersi di un comitato di tesoreria composto da Associati da lui individuati.

4. Il Segretario e il Tesoriere, oltre a quanto sopra, supportano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e svolgono le ulteriori funzioni che l'Assemblea eventualmente preveda all'atto della loro nomina o che il Consiglio di Amministrazione deleghi loro.

5. Nel caso in cui il Segretario e il Tesoriere cessino anticipatamente dalla carica ai sensi del punto 8.5 che precede, le loro funzioni saranno svolte ad interim da altri Consiglieri nominati dal Presidente e, laddove non si rientri nelle ipotesi di decadenza dell'intero Consiglio, alla prima riunione successiva dell'Assemblea, tali cariche dovranno essere riassegnate su proposta del Presidente.

ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea nomina un Collegio di Probiviri composto da 3 (tre) Associati, che dura in carica 3 (tre) anni, in coerenza temporale con i termini previsti per la durata del Consiglio e comunque fino alla scadenza dello stesso.

2. Le eventuali controversie tra i Soci, Studenti, Membri Onorari e Sostenitori, nonché tra questi e l'Associazione in merito all'applicazione e all'interpretazione dello Statuto ed



all'attività dell'Associazione saranno devolute alla decisione del Collegio di Proviviri nominato che decide a maggioranza. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

3. La carica di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica nel contesto dell'Associazione.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

1. Nei casi in cui sia obbligatorio o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea, questa nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale composto da 3 (tre) persone. Almeno uno dei membri dell'Organo di Controllo viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo monocratico, l'Assemblea nomina altresì un supplente, mentre nel caso di Organo di Controllo collegiale, l'Assemblea nomina altresì 2 (due) supplenti.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS.
3. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno

dall'Assemblea che l'Associazione abbia un revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale composto da 3 (tre) persone. I membri dell'Organo di Revisione dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. Nel caso di Organo di Revisione monocratico, l'Assemblea nomina altresì un supplente, mentre nel caso di Organo di Revisione collegiale, l'Assemblea nomina altresì 2 (due) supplenti.

4. L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne esamina i progetti di bilancio, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.
5. Ai membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione si applicano tutte le cause di ineleggibilità e di decadenza, comprese quelle relative all'indipendenza, di cui all'articolo 2399 del codice civile.
6. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza – in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 12.1, 12.3 o 12.5 che precedono – motivata revoca deliberata dall'Assemblea.
7. L'Assemblea all'atto di nomina dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione collegiali ne indica il presidente che ha il compito di convocarne e presiederne le riunioni nonché di redigere i verbali e tenere il relativo Libro delle adunanze e delle delibere, anche a mezzo di delegati.
8. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute del



Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

9. Nel caso in cui sia obbligatorio per Legge o sia ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'associazione abbia sia un Organo di Controllo che un Organo di Revisione, entrambe le funzioni possono essere affidate all'Organo di Controllo, i cui membri siano iscritti al Registro dei Revisori Legali.

ART. 13 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
3. Il Fondo di Dotazione può essere costituito e incrementato da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività associative, elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, sovranazionali o stranieri, da denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili e da qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione o che siano destinati per delibera del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo
4. Il Fondo di Gestione può essere costituito da rendite e proventi derivanti

dal patrimonio e dalle attività associative, elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, sovranazionali o stranieri, da denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili e da qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione e che non siano destinati per delibera del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

5. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.
6. In ogni caso, l'Associazione non procederà alla distribuzione, neanche in modo indiretto, di alcun utile, degli avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve, comunque denominate, o di capitale, ad Associati, Studenti, Membri Onorari, Sostenitori, a lavoratori, collaboratori o componenti degli Organi, neppure nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti



dalla Legge.

3. Il bilancio consuntivo deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di Legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
4. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio consuntivo.
5. Il progetto di bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 25 maggio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento. Entro il 26 maggio seguente, il progetto di bilancio viene inviato all'Organo di Revisione eventualmente nominato (o all'Organo di Controllo cui sia stata attribuita la funzione di revisione) affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni, il progetto di bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il progetto di bilancio e l'eventuale relazione dell'Organo di Revisione (o dell'Organo di Controllo) sono trasmessi agli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo che deve avvenire entro il 25 giugno.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i

medesimi termini previsti per il progetto di bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 25 giugno dell'anno successivo a quello cui fa riferimento per la definitiva approvazione.

7. Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, i termini temporali di cui sopra possono essere motivatamente posticipati dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando che l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale non potrà avvenire oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento.
8. I bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci sociali sono a disposizione di tutti gli Associati, Studenti, Membri Onorari, Sostenitori e membri degli Organi.

ART. 15 - LIBRI SOCIALI

1. Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, l'Associazione terrà, a cura del Consiglio di Amministrazione, il Libro Associati, l'Albo Studenti, l'Albo Membri Onorari e l'Albo Sostenitori, nei quali verranno indicati almeno le generalità di ogni interessato, i recapiti dallo stesso comunicati, la data di instaurazione del rapporto con l'Associazione e l'eventuale data di cessazione dello stesso.
2. Inoltre, l'Associazione terrà, a cura del Consiglio di Amministrazione, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, a cura dell'Organo al quale si riferiscono, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri e



il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e/ o il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione.

3. Ogni Associato, ogni Studente, ogni Membro Onorario e ogni Sostenitore ha diritto Partecipante e ogni membro degli Organi ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni da parte dell'Associazione e dei suoi Organi ad Associati, Studenti, Membri Onorari e Sostenitori, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dagli stessi e riportati rispettivamente nel Libro Soci, nell'Albo Studenti, nell'Albo Membri Onorari e nell'Albo Sostenitori.
2. Le convocazioni degli Organi sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica.
3. Ogni variazione dei recapiti comunicati da Associati, Studenti, Membri Onorari, Sostenitori e membri degli Organi, deve essere comunicata dall'interessato all'Associazione con le modalità di cui al punto 16.4 che segue.
4. Ogni comunicazione indirizzata all'Associazione o ai suoi Organi da parte di Associati, Studenti, Membri Onorari, Sostenitori e membri degli Organi deve essere fatta per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede associativa o mediante e-mail inviata all'indirizzo

info@alumniscuolagalileiana.it, salvo che lo Statuto non disponga espressamente in modo difforme.

ART. 17 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La deliberazione concernente la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati. Con la delibera di messa in liquidazione, l'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri ed a stabilire la devoluzione del patrimonio residuante, nei limiti di cui ai punti 17.2 e 17.3 che seguono.
2. Tutto il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione sarà devoluto ad uno o più enti individuati al momento della delibera di scioglimento, che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli dell'Associazione, ovvero aventi fini di pubblica utilità, salvo quanto previsto al punto che segue.
3. Nel caso in cui l'Associazione, alla data dello scioglimento, risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme del codice civile e alle disposizioni delle leggi speciali applicabili.

